

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale



Ricorso n. 76
depositato il 16 luglio 2013

del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore

per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2, 5 e 6 della L.R. n. 10 del 24 aprile 2013, pubblicata sul BUR n.17 dell'8 maggio 2013 recante "Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative".

La legge regionale n. 10 del 24 aprile 2013 (pubblicata nel Bur della Regione Abruzzo n.17 dell'8 maggio 2013) contiene "Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative".

Più precisamente :



- **l'art. 2** rubricato "Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n.6/2013" dispone.
1. L'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede:

a) con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito, con modifiche, in Legge 17.12.2012, n. 221" di euro 23.498,00;

b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della L.R. 11 marzo 2013, n. 6" di euro 404.502,00.

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 - 321907, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è ridotto di euro 404.502,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502 denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - articolo 4 della L.R. 11 marzo 2013, n. 6" è incrementato di euro 404.502,00.».

- **l'art.5**, rubricato, "Finanziamento al Comune di Avezzano per le Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" dispone : 1. Per l'esercizio 2013 è concesso un finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo alle spese per le "Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" pari a euro 10.000,00.

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

a) il Cap. 321907 - 02.01.009 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è diminuito di euro 10.000,00;

b) è istituito il nuovo capitolo di spesa denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano - Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015", per un importo pari a euro 10.000,00.

- **l'art. 6** rubricato "Rifinanziamento del capitolo di spesa "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavichio di Avezzano" dispone: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)", quantificati per l'anno 2013 in euro 70.000,00, si provvede mediante rifinanziamento del capitolo di spesa UPB

10.01.004 - 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" istituito dal comma 2 dell'articolo 31 della L.R. n. 1/2012.

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

- a) UPB 10.01.004 - Cap. 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" è in aumento di euro 70.000,00;
- b) UPB 02.01.009 - Cap. 321907 "Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" in diminuzione di euro 70.000,00.

Le disposizioni sopra richiamate, appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art.127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

1. **Violazione degli artt. 81, quarto comma, testo ante 2014, e 117, terzo comma, della Costituzione.**

Come risulta dalla narrativa che precede, con la legge regionale n. 10 del 24.4.2013, in particolare negli artt. 2, 5 e 6, sopra riportati, la Regione Abruzzo ha disposto che gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, che comportano nuove spese, sono posti a carico del capitolo 321907, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" che è ricompreso nell'elenco delle spese *obbligatorie*, allegato al bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo.

Al riguardo va in primo luogo evidenziato che l'art. 27 della legge di contabilità regionale n. 3 del 25.3.2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) rubricato "Copertura finanziaria delle leggi" dispone, al comma 1, lettera c) che "la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate è determinata a carico o mediante riduzione di disponibilità formatasi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura *non obbligatoria*."

La legge regionale di contabilità, del resto, disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione in conformità al decreto legislativo 28.3.2000 n. 76 (principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni); in particolare l'art. 34, comma 1, dlgs cit. dispone che la legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai principi del presente decreto, ai sensi dell'art. 119 Cost.

Dalla lettura coordinata della legge statale citata n.76/2000 e della legge regionale di contabilità n.3/2002 si rileva che la copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni che comportano nuove o maggiori spese, come quelle di cui agli artt. 2, 5

e 6 della legge regionale in epigrafe (i quali prevedono interventi per lo sviluppo della agricoltura e della pesca in Abruzzo, nonché interventi per le celebrazioni del centenario del terremoto Marsica 2015 e in favore del teatro Lanciavicchia di Avezzano) deve essere determinata dalla Regione mediante utilizzo di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio e riguardante spese di natura *non* obbligatoria.

Con la norma impugnata invece la Regione Abruzzo, in tutte le fattispecie disciplinate dagli artt. 2, 5 e 6 ha previsto la copertura finanziaria sul capitolo denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" che è ricompreso nelle spese *obbligatorie*.

La disposizione in esame viola in tal modo, la normativa regionale e statale interposta, e con esse l'art. 81 quarto comma e 117 terzo comma Cost. in rubrica; in particolare viola il principio di equilibrio del bilancio, di cui all'art. 81, 4 comma, Cost, nonché l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

In sostanza, la Regione dispone la copertura finanziaria delle spese di cui agli artt. 2, 5 e 6 ponendole a carico di un capitolo destinato alle spese *obbligatorie*, quale è il capitolo che disciplina gli oneri derivanti da transazioni, liti passive e procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale. Ma tale capitolo nella programmazione del bilancio regionale è stato destinato (ed allegato al bilancio) alla copertura di spese obbligatorie (quali gli oneri per transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale) e non può quindi, pena lo stravolgimento del bilancio di previsione 2013, essere utilizzato per la copertura di leggi che comportano maggiori spese.

La riduzione di quel capitolo, qualora si presentassero spese obbligatorie di quella natura da sostenere comunque, comporterebbe infatti inevitabilmente l'emersione di un passivo di cassa e violerebbe quindi il principio del pareggio di bilancio.

Non è quindi conforme ai precetti dell'art. 81, 4 comma, Cost realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso il predetto meccanismo in quanto la stessa regione nella legge di ordinamento contabile (n. 3/2002) prevede la copertura finanziaria di leggi che comportano maggiori spese mediante disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio ma riguardanti spese di natura *non* obbligatoria.

Le norme impuginate oltre a violare la regola sostanziale del pareggio di bilancio e di correttezza delle coperture, violano anche l'art. 117, 3 comma, Cost. nella parte in cui assegna alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni la materia del coordinamento della finanza pubblica.

La regola secondo cui non è consentito coprire nuove o maggiori spese mediante capitoli relativi a spese obbligatorie è infatti, per quanto sopra illustrato, un principio fondamentale del coordinamento finanziario (stabilito dal citato art. 34 dlgs 28.3.2000 n. 76) L'erroneità della copertura potrebbe infatti generare la necessità di manovre correttive in corso di esercizio, così alterando l'equilibrio complessivo della finanza pubblica allargata.

Non compete quindi alla Regione dettare norme di bilancio che contravvengono a tale principio.



P.T.M.

Si chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 2.5 e 6 della L. Regionale Abruzzo n.10 del 24 aprile 2013, pubblicata sul BUR n.17 dell'8 maggio 2013, (recante "Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative").

Si produce per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 completa di relazione.

Roma, 5 luglio 2013

Chiarina Aiello *Chiarina Aiello*
Avvocato dello Stato

Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ABRUZZO

Roma, 22 LUG 2013

II CANCELLIERE